



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Polizze vita unit-linked e dichiarazione di successione

Autore: Consulenze | 18/05/2019



Perché nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà viene richiesto l'indicazione di tutti i beneficiari del de cuius? Ma le somme in una polizza vita non vengono erogate, alla morte del contraente, ai beneficiari che ne fanno richiesta senza che si effettuino controlli sulla lesione di legittima? Non sta poi all'erede leso verificare ed eventualmente fare causa per la riduzione?

L'argomento affrontato nel quesito è molto interessante soprattutto alla luce delle

recenti sentenze di Cassazione sulla reale natura delle **polizze vita unit-linked**, ovvero se alcune di esse, oggetto di analisi da parte della Corte, siano effettivamente polizze assicurative, nelle quali il rischio demografico resta a totale carico della compagnia di assicurazioni o se si tratti di contratti di natura finanziaria che lasciano il rischio totalmente o parzialmente a carico dell'assicurato.

In effetti non vi è alcuna incongruenza nelle richieste che le compagnie di **assicurazione** fanno agli **eredi** di un assicurato che abbia sottoscritto una polizza vita, in quanto il problema che deve affrontare l'assicuratore è quello di garantire che, nel caso in cui i beneficiari della polizza siano gli eredi legittimi, le somme spettanti siano erogate a ciascuno di essi secondo legge.

Non si tratta dunque di sottoporre a **tassazione** le somme suddette, perché le polizze vita non rientrano nell'asse ereditario e non devono essere inserite nella **dichiarazione di successione**, ma qualora i beneficiari siano gli eredi si pone un problema civilistico e non fiscale.

Ovviamente, qualora il beneficiario della polizza sia un terzo soggetto non erede legittimo, la compagnia non avrà alcun diritto di chiedere informazioni e documenti agli eredi, i quali resteranno terzi estranei ed esclusi, nei confronti del beneficiario.

Tuttavia bisogna ricordare che, anche grazie alle recenti sentenze di Cassazione, gli eredi ben potrebbero impugnare il contratto di assicurazione sulla vita - caso morte - per cercare di dimostrare che il rischio demografico non gravava sull'assicuratore ma sull'assicurato, in modo da provare a "smontare" la sussistenza della qualifica giuridica di "polizza vita" e ricondurla ad un contratto di gestione di prodotti finanziari, in modo da farlo rientrare in asse ereditario.

In quest'ultimo caso scatterebbe l'obbligo di tassazione, ma i valori netti sarebbero a vantaggio degli eredi.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Mauro Finiguerra***